

## Decreto n. 185 del 28/12/2018

OGGETTO:

Art. 20 DLgs. n. 175 2016 s.m.i. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco dei Colli Euganei alla data del 31.12.2017.

## Il Commissario Straordinario

**RICHIAMATA** la DGRV n. 935/2018 di nomina del Commissario Straordinario dell'Ente Parco dei Colli Euganei;

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 115/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016 dall'Ente Parco dei Colli Euganei, ai sensi dell'art. 24 del DLgs n. 175/2016 s.m.i. "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

**DATO ATTO** che con il decreto n.115/2017 sopra citato veniva disposto il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione diretta detenuta dall'Ente Parco dei Colli Euganei nella società "GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287, mentre si dava atto dell'avvenuta cessazione in data 30.11.2016 della società "GAL BASSA PADOVANA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" nella quale l'Ente Parco deteneva una partecipazione diretta;

**VISTO** l'art. 20 del DLgs. n. 175/2016 s.m.i. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che dispone quanto segue:

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con

le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (...)";

**VISTO** l'art. 26, comma 11, del D.Lgs n. 175/2016 s.m.i. ai sensi del quale "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

**PRESO ATTO**, pertanto, dell'obbligo di procedere alla ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017;

**DATO ATTO** che alla data del 31.12.2017 l'Ente Parco deteneva una partecipazione diretta nella società "GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287;

**DATO ATTO** che alla data del 31.12.2017 l'Ente Parco non deteneva alcuna partecipazione societaria indiretta;

**DATO ATTO** che il GAL PATAVINO SCARL rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. ai sensi del quale "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.";

**DATO ATTO** che il GAL PATAVINO SCARL è Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito in attuazione del Regolamento (CE) n. 1303/2013;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 20 cit. che individua i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni;

VISTI i bilanci consuntivi esercizi 2013-2017 del GAL PATAVINO SCARL, agli atti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 12 quinquies, del D.Lgs. n. 175/20106 s.m.i., ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 cit. si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018;

**VISTA** la scheda allegata al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, riepilogativa dei dati relativi al GAL PATAVINO SCARL alla data del 31.12.2017;

RITENUTO di confermare l'esito della ricognizione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. approvata con il Decreto n. 115/2017 sopracitato, disponendo il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei nel GAL PATAVINO SCARL;

**DECRETA** 

1.Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di dare atto che alla data del 31.12.2017 l'Ente Parco dei Colli Euganei deteneva una partecipazione diretta

nella società "GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede

legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287;

3.Di dare atto che alla data del 31.12.2017 l'Ente Parco dei Colli Euganei non deteneva alcuna

partecipazione societaria indiretta;

4.Di dare atto della ricognizione della partecipazione societaria detenuta nel GAL PATAVINO S.C.AR.L.

alla data del 31.12.2017, come da scheda allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e

sostanziale;

5.Di confermare l'esito della ricognizione straordinaria ex art. 24 DLgs. n. 175/2016 s.m.i., approvata con

DCS n. 115/2017, disponendo il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione al

GAL PATAVINO S.C.AR.L. per le motivazioni indicate nell'allegata scheda;

6.Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

7.Di comunicare gli esiti della presente ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento del Tesoro mediante l'apposito applicativo "Partecipazioni" nel sito "Portale Tesoro";

8.Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto - Struttura di Progetto Strategia

Regionale della Biodiversità e dei Parchi;

9.Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente

Parco;

10.Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla LR n.53/1993 s.m.i..

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano Sisto